N. 34 del 7 Marzo 2012

CIRCOLARE A.F.

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Debiti delle Pmi:

siglato l'accordo " nuove misure per il credito alle PMI"

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stata firmata l'intesa " nuove misure per il credito alle PMI" finalizzata ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle imprese che, pur registrando tensioni presentano, comunque, prospettive economiche positive. Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono, in estrema sintesi, di tre tipi: i) operazioni di sospensione di finanziamenti; ii) operazioni di allungamento dei finanziamenti; iii) operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. A ciò si aggiunga che, come emerge dal testo dell'accordo, nei prossimi mesi c'è l'impegno delle parti interessate (ABI e Alleanza Cooperative Italiane) a definire nuovi accordi tesi a: i) favorire il finanziamento per la realizzazione di nuovi ordini, incoraggiare progetti di investimento e il consolidamento delle passività; ii) agevolare un rapido smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso la certificazione dei crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, oppure attraverso altre forme di anticipazione di questi crediti; iii) valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle PMI

Nuove misure per il credito alle PMI:

Il 28 febbraio scorso è stata **raggiunta l'intesa "nuove misure per il credito alle PMI" tesa ad assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie alle imprese** che, pur registrando tensioni presentano, comunque, prospettive economiche positive. Questo rappresenta un nuovo accordo per il credito alle piccole e medie imprese (Pmi) che si prefigge l'obiettivo di creare quelle condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggiore facilità nel traghettare le imprese verso un'auspicata inversione del ciclo economico.

Gli interventi finanziari in favore delle imprese

Per realizzare il suddetto obiettivo, l'accordo in parola identifica i seguenti interventi finanziari:

- 1. Operazioni di **sospensione dei finanziamenti:**
 - a. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali.
 - b. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero, per 6 del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero mobiliare.

OSSERVA

Il leasing operativo rientra nella sospensione. Infatti, l'accordo si riferisce espressamente al solo leasing finanziario e si applica alle operazioni di leasing in essere alla data del 28 febbraio 2012.

- 2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti:
 - a. Operazioni di **allungamento della durata dei Mutui**;
 - b. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;
 - c. Operazioni di **allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione** ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.
- 3. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.
 - a. Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Validità dell'accordo

Le banche che intendono aderire all'iniziativa in commento, comunicheranno all'ABI - mediante un apposito modulo - l'impegno a rendere operativo il presente accordo, entro 30 giorni lavorativi dalla data dell'adesione. L'accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell'impresa. Fermo restando che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'accordo.

Le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo **dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012**, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall'ABI.

Le domande di allungamento della durata dei mutui che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione, potranno essere presentate, invece, entro il 30 giugno 2013.

Operazioni di sospensione dei finanziamenti

Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che:

- → risultino in essere alla data della firma dell'accordo in commento ovvero, 28 febbraio 2012;
- → non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009.

OSSERVA

La sospensione si applica a tutti i finanziamenti a medio e lungo termine, ipotecari e non, il cui rientro sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento, in essere, come detto, alla data del 28 febbraio 2012. In pratica, ciò che rileva, è la forma giuridica del finanziamento e il fatto che questo non sia a breve termine (cioè non sia inferiore a 18 mesi).

Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora:

- → l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet;
- → a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

Ai fini delle operazioni di sospensione di cui sopra, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

OSSERVA

Le rate non pagate vengono comprese nel periodo di sospensione di 12 mesi. Vale a dire che, la sospensione decorre dalla prima rata non pagata ed è di fatto **retroattiva**, con una durata di 12 mesi complessivi. Ad esempio, nel caso di un finanziamento con rateizzazione mensile e con tre rate arretrate, la sospensione potrà essere accordata per ulteriori nove mesi.

In ogni caso non sono ammissibili i finanziamenti con rate scadute e non pagate da oltre

90 giorni.

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

Esempio pratico riportato nell'accordo in commento

Esempio di sospensione per un mutuo di 100 mila euro da rimborsare in 10 anni con un tasso del 5% e rate annuali. Nelle tabelle sono riportati il piano di ammortamento originario e quello successivo alla sospensione. Se la sospensione avviene ad esempio dopo il pagamento della quinta rata e immaginiamo sospesa la quota capitale della sesta rata, la quota capitale di 10.147 euro viene traslata alla settima rata del piano di ammortamento.

Rata annuale (numero)	Rata (euro)	Debito residuo (100.000 euro)	Quota interessi (euro)	Quota capitate (euro)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	12.950	45.922	2.803	10.147
7	12.950	35.267	2.296	10.654
8	12.950	24.080	1.763	11.187
9	12.950	12.334	1.204	11.746
10	12.950	0	617	12.334
	PIANO DI AMI	MORTAMENTO CON	SOSPENSIONE	
Rata annuale Inumerol	Rata	Debito residuo	Quota interessi	
Rata annuale [numero]				Quota capitale (euro) 7.950
(numero)	Rata (euro)	Debito residuo [100.000 euro]	Quota interessi (euro)	(euro)
	Rata (euro) 12.950	Debito residuo (100.000 euro) 92.050	Quota interessi (euro) 5.000	(euro) 7.950
[numero] 1 2	Rata (euro) 12.950 12.950	Debito residuo (100.000 euro) 92.050 83.702	Guota interessi (ouro) 5.000 4.602	7.950 8.348
1 2 3	Rata (euro) 12.950 12.950 12.950	Pebito residuo (100.000 euro) 92.050 83.702 74.936	0uota interessi (euro) 5.000 4.602 4.185	7.950 8.348 8.765
1 2 3 4	Rata (euro) 12.950 12.950 12.950 12.950	Pebito residuo (100.000 euro) 92.050 83.702 74.936 65.733	Guota interessi (euro) 5.000 4.602 4.185 3.747	7.950 8.348 8.765 9.204
1 2 3 4 5	Rata [ouro] 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950	Debito residuo (100.000 euro) 92.050 83.702 74.936 65.733 56.069	0uota interessi (euro) 5.000 4.602 4.185 3.747 3.287	(euró) 7.950 8.348 8.765 9.204 9.664
1 2 3 4 5 6	Rata (ouro) 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950 2.803	Pebito residuo (100.000 euro) 92.050 83.702 74.936 65.733 56.069	0uota interessi (euro) 5.000 4.602 4.185 3.747 3.287 2.803	(euró) 7.950 8.348 8.765 9.204 9.664 sospesa
1 2 3 4 5 6 7	Rata (euro) 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950 2.803 12.950	92.050 83.702 74.936 65.733 56.069 45.922	Quota interessi (euro) 5.000 4.602 4.185 3.747 3.287 2.803 2.803	7.950 8.348 8.765 9.204 9.664 sospesa 10.147
1 2 3 4 5 6 7 8	Rata (ouro) 12.950 12.950 12.950 12.950 12.950 2.803 12.950	92.050 83.702 74.936 65.733 56.069 45.922 35.267	0uota interessi (euro) 5.000 4.602 4.185 3.747 3.287 2.803 2.803	7.950 8.348 8.765 9.204 9.664 sospesa 10.147

OSSERVA

Attraverso la sospensione, le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario non verranno "accodate" dopo l'ultima rata di ammortamento prevista, ma costituiranno le quote capitale che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi, di fatto, è come se il piano di ammortamento originario "slittasse" in avanti per il periodo della sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l'importo delle quote capitale fissate contrattualmente.

Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine,

nonché quelle di sospensione della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing, non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

Operazioni di allungamento dei finanziamenti

Sono ammissibili alla **richiesta di allungamento**, i **mutui** che:

- → risultino in essere alla data della firma del presente accordo, ovvero 28 febbraio 2012;
- → non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.


Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a:

- → 2 anni per i mutui chirografari;
- → 3 anni per quelli ipotecari.

Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista <u>dall'Avviso Comune del 3 agosto 2009</u>. In tal caso, l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione.

Esempio pratico riportato nell'accordo in commento

Si riporta, di seguito, un esempio grafico di un'operazione di allungamento, realizzata allo stesso tasso d'interesse contrattuale.



Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti potranno essere richieste, invece, in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

L'allungamento a 270 giorni delle scadenze di credito a breve termine è applicabile:

- → a ai crediti esigibili al momento della presentazione della domanda;
- → alle future anticipazioni;

fermo restando che il termine ultimo di presentazione della domanda è il 31 dicembre 2012.

OSSERVA

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo le forme tecniche per anticipazione di crediti, ad esempio, gli anticipi SBF (Salvo Buon Fine) su effetti o ricevute e gli anticipi su fatture Italia ed estero.

Non sono compresi, invece, né i finanziamenti all'importazione (perché non costituiscono un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, ma un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate), né le operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti (perché i requisiti di certezza ed esigibilità del credito si verificherebbero solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte contrattuale).

In particolare, l'Avviso si applica a tutti i crediti:

- → "certi" (il cui contenuto cioè risulti delimitato e determinato dal titolo) non necessariamente giunti a scadenza, comprese le future anticipazioni di crediti;
- → "esigibili" (il cui pagamento avviene presso la banca).

A tale riguardo, le banche utilizzeranno le stesse modalità operative seguite nelle operazioni di credito a breve, senza richiedere nuove cautele.

Tali operazioni non possono inoltre comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.


Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora:

- → l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet;
- → a seguito dell'operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

L'allungamento può avvenire in un'unica o più soluzioni e il limite di 270 giorni va inteso come dilazione massima in funzione della durata originaria dell'anticipo. Se, ad esempio, la scadenza originaria è di 30 giorni, l'allungamento è di 240 giorni; mentre se la scadenza originaria è di 180 giorni, l'allungamento è di 90 giorni.

Esempio pratico riportato nell'accordo in commento

Si riportano di seguito due **esempi** di anticipazione attualmente in essere con una durata originaria rispettivamente di 30 e 180 giorni. L'allungamento a 270 giorni dell'anticipazione prevede nel primo caso un incremento di altri 240 giorni (circa 8 mesi) e nel secondo caso di 90 giorni (circa 3 mesi) rispetto alla durata originaria.



Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere, alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini della agevolazioni fiscali di cui al citato decreto legge.

Imprese beneficiarie

Possono beneficiare degli interventi su descritti, le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, cosi come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

OSSERVA

Il beneficio non è invocabile da tutte le piccole e medie imprese italiane, bensì soltanto da quelle che soddisfano, congiuntamente, i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, del DM 18 aprile 2005:

- → un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero un attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro;
- → un numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità.

I suddetti parametri, da riscontrare esclusivamente sulla base del bilancio civilistico (Circolare ABI 23 ottobre 2009), sono riferiti alla singola impresa, indipendentemente dalla circostanza dell'eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia.

Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere:

- → posizioni debitorie classificate dalla banca o dall'intermediario finanziario vigilato (d'ora in poi, banca) come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni;
- **procedure esecutive** in corso.

Condizioni di realizzazione delle operazioni

Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adequata evidenza.

Sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario le operazioni di :

- → sospensione di finanziamento;
- → allungamento a 270 giorni delle scadenza del credito a breve;
- → allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario ex art. 43 del TUB;
- → allungamento della durata dei mutui il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca.

Qualora il finanziamento originario sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione.

Le suddette operazioni sono realizzate di norma senza la richiesta di garanzie aggiuntive, a meno che queste non siano funzionali alla realizzazione dell'operazione a condizioni economiche più vantaggiose per l'impresa.

OSSERVA

Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto. Nel caso di finanziamenti che non beneficiano della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, tale copertura potrà essere acquisita in relazione alla sola parte aggiuntiva di piano di ammortamento che si realizza a seguito dell'operazioni di allungamento.

Istruttoria delle domande

Le suddette operazioni saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all'iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell'intervento.

Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si dovranno attenere al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.

Le imprese richiedenti gli interventi devono impegnarsi a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.

Le banche devono, altresì, impegnarsi a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.

Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate *"in bonis"* e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta di realizzazione delle operazioni di:

- → sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine;
- → sospensione per 12 mesi ovvero, per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente mobiliare ovvero immobiliare;
- → allungamento a 270 giorni delle scadenza del credito a breve;
- → allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario ex art. 43 del TUB;

si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

Ulteriori accordi

C

Le parti firmatarie dell'accordo in commento hanno manifestato, altresì, la volontà di definire ulteriori accordi, nel corso dei prossimi 2 mesi, per misure volte a:

- → favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie;
- → agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi che consentano di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili, ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario;
- → valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle PMI.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO